



COMUNE DI CHIAUCI

Provincia di Isernia

Publicata all'Albo Pretorio
Con R. P. n. 87
In data 04-04-19

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 5 - Del 28-03-2019

Oggetto:	APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2019 - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2019
----------	--

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 16:30 si è riunito il Consiglio Comunale convocato in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

DI LONARDO ALESSANDRO	P	SACCO ALBERTO	P
SIMONAZZI LUCIA	P	SFERRA NICOLA	A
MASCIA CARMELINA	P	DI LONARDO GIANLUCA	P
PIZZUTI IVANA	P	DI PILLA DOMENICO	A
DI SALVO LUCIA	A	SCIARRA OLINDO NICOLA	A
MUCCILLO ANTONIO	P		

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 4.

Assume la presidenza il Signor DI LONARDO ALESSANDRO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Avv. MIRALDI Maria Teresa.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Immediatamente eseguibile	S
---------------------------	---

Si esprime parere Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**, ai sensi dell'art'49, 2° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione. Chiauci, il 21-03-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Simonazzi Lucia

Si esprime parere Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE** ai sensi dell'art'49, 2° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione Chiauci, il 21-03-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Simonazzi Lucia

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

RICHIAMATI in particolare:

- il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori);
- il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente;

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione della IUC;

VISTO l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale testualmente recita:

Art. 8. Piano finanziario.

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a) il programma degli interventi necessari;
 - b) il piano finanziario degli investimenti;
 - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d) le risorse finanziarie necessarie;
 - e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
 - a) il modello gestionale ed organizzativo;
 - b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
 - c) la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.
4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.

TENUTO CONTO quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche e deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

RICHIAMATI

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2019 è differito al 31 marzo 2019;

VISTI

- l'art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

RICHIAMATO l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

RICHIAMATO l'art.193, co.3, ultima parte, del D.Lgs 267/2000, modificato dall'art.1 co.444 della Legge n.228/2012, in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1 co.169 della Legge 296/2006, l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 31 luglio di ogni anno;

VISTO l'art 1 comma 653 della legge n 147 del 2013;

VISTE le *“Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della Legge n.147 del 2013”* pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze l'8 febbraio 2018 ed in particolare:

- Allegato 1 – *“Tabella 2.6 Stime puntuali OLS dei coefficienti della funzione di costo-Smaltimento rifiuti”*

- Allegato 2 - Modalità di calcolo delle risultanze dei fabbisogni standard
- Allegato 3 - Variabili considerate nella stima dei fabbisogni standard del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;

DATO ATTO che le variabili che alimentano il modello di stima dei fabbisogni standard sono divise in:

- variabili di contesto, come ad esempio, la quota di raccolta differenziata, la distanza dagli impianti di gestione di rifiuti, il prezzo medio comunale della benzina;
- variabili relative alla forma di gestione (diretta, tramite consorzio, unione di comuni, convenzione);
- variabili territoriali, a seconda della regione di appartenenza del comune;
- variabili che individuano i gruppi omogenei in cui possono classificarsi i comuni (ad esempio, sulla base della densità abitativa, della vocazione turistica, del valore degli immobili, eccetera);

TENUTO CONTO che la variabile di contesto è rappresentata dalla percentuale di raccolta differenziata che il Comune si prefigge di raggiungere nel proprio Piano finanziario;

TENUTO CONTO della rilevanza che la predetta variabile di contesto ha sulla determinazione del *costo standard* (come risulta dall'esempio riportato nell'Allegato 2- Modalità di calcolo delle risultanze dei fabbisogni standard);

DATO ATTO che il Comune Chiauci ha avviato, in via sperimentale, la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, in adesione al progetto "MORD for PIT – Progetto per la raccolta differenziata sui 30 comuni dell'area PIT Alto Molise e Mainarde;

DATO ATTO altresì che sono in corso di espletamento, da parte del Comune di Vastogirardi – Comune capofila della Macro-area sub B, le procedure di gara per l'affidamento della gestione del servizio di raccolta differenziata porta a porta e che quindi ad oggi non è possibile ipotizzare in maniera attendibile l'obiettivo di raccolta differenziata che il Comune di Chiauci si prefigge di raggiungere (requisito necessario per il calcolo della componente del costo standardizzato unitario relativa alla raccolta differenziata-Allegato 2 nota 6) né determinare l'eventuale incremento di costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani che la completa attuazione del progetto potrebbe comportare;

RITENUTO pertanto, al fine di garantire la copertura integrale dei costi, di riservarsi di modificare il Piano Finanziario TARI 2019 entro il termine del 31 luglio 2019 e comunque all'esito dell'espletamento delle suddette procedure di gara, in quanto solo la completa attuazione del progetto di cui sopra consentirà di definire concretamente l'obiettivo di raccolta differenziata da raggiungere e quindi i costi effettivi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

VISTE

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

TENUTO CONTO che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del servizio rifiuti per un importo di € 43.300,00;

REGISTRATI gli interventi appresso riportati
SINDACO

Ribadisce che, quando la gara per l'affidamento del servizio di raccolta e smaltimento, che ormai è in via di definizione, andrà finalmente in porto, si dovrebbe registrare un risparmio, di cui, evidentemente, beneficerà la cittadinanza.

A questo punto, con il consenso UNANIME dei Consiglieri presenti, viene ammessa ad interloquire la Ragioniera CALDARARO Mariacristina.

CALDARARO Mariacristina

Precisa che le principali voci di costo sono costituite dalla spesa per l'affidamento del servizio di raccolta e dai costi di smaltimento. Entrambi questi costi sono variabili. Nel complesso, la gestione è uguale a quella dell'anno passato, per cui le tariffe rimangono simili, differenziandosi, di fatto, la tariffa fissa solo per qualche centesimo e quella variabili di 1 o 2 euro.

Consigliere MASCIA Carmelina

Non avendo avuto il tempo materiale di approfondire l'esame del piano, chiede se i costi sono gli stessi dell'anno precedente. Osserva, quindi, che pagando a chiamata per il ritiro dei rifiuti differenziati anche ogni 15 gg, e anche indifferenziati, il Comune avrebbe risparmiato molto. Il ritiro, così come attualmente previsto, una volta a settimana, è alquanto esagerato. Solo il ritiro dell'umido, una volta a settimana, è giusto.

SINDACO

Risponde che una diversa organizzazione del servizio, proprio nel senso indicato, è stata prevista nel nuovo Capitolato posto a base di gara. E in ciò dovrebbe stare il risparmio di cui si diceva.

CALDARARO Mariacristina

Precisa che ci si è attestati sui costi del 2018. Se poi, il posto da operatore, a seguito di concorso, verrà ricoperto a luglio, ci sarà un risparmio, di cui si terrà conto in sede di consuntivo 2019.

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato rilasciato, da parte del competente Responsabile del Servizio, il parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, nonché il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

ACCERTATA la propria competenza a deliberare ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettere b) ed f), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO di provvedere in merito;

CON LA VOTAZIONE UNANIME

DELIBERA

DI APPROVARE il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019 che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

DI APPROVARE per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale;

DI QUANTIFICARE in € 43.300,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione di pari esito,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to DI LONARDO ALESSANDRO

Il Segretario Comunale
F.to Avv. MIRALDI Maria Teresa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene affissa e pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 04-04-19 per rimanervi per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 1° comma T.U. 267/2000.

Chiauci, li 04-04-19

Il Segretario Comunale
F.to Avv. MIRALDI Maria Teresa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario comunale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4 comma, del D. lg. n° 267/2000);
- poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, 3 comma, del D. lg. n° 267/2000).

Chiauci, li 4.4.2019

Il Segretario Comunale
F.to Avv. MIRALDI Maria Teresa

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Chiauci, li 4.4.2019

Il Segretario Comunale
Avv. MIRALDI Maria Teresa



COMUNE DI CHIAUCI
Provincia di Isernia

***PIANO FINANZIARIO RELATIVO
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI***

IL PIANO FINANZIARIO

L'insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l'approvazione da parte del Comune di un dettagliato *Piano Finanziario*.

Il *piano finanziario*, disposto ed adottato in conformità all'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno strumento di natura programmatica avente ad oggetto la definizione degli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall'ente locale.

Esso comprende:

- a) il programma degli interventi necessari;
- a) il piano finanziario degli investimenti;
- b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- c) le risorse finanziarie necessarie.

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi:

- a) il modello gestionale organizzativo;
- b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) l'indicazione degli scostamenti rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni.

	Voce libera 3	€	0,00			
Voci libere per costi variabili:	Voce libera 4	€	0,00	Voce libera 5	€	0,00
	Voce libera 6	€	0,00			
Ipn Inflazione programmata per l'anno di riferimento					0,00 %	
Xn Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn					0,00 %	
Costi totali $\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$	€	43.300,00	TF - Totale costi fissi			
			$\Sigma TF = GSL + CARG + CGG + CCD + AC + CK$	€	11.300,00	
			TV - Totale costi variabili			
			$\Sigma TV = CRT + CTS + CRD + CTR$	€	32.000,00	

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
Quantità rifiuti prodotti:	Kg rifiuti utenze domestiche	0,00	Kg rifiuti utenze non domestiche	0,00	Kg totali	0,00
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 38.970,00	% costi fissi utenze domestiche	90,00%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 90,00\%$	€ 10.170,00
		% costi variabili utenze domestiche	90,00%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 90,00\%$	€ 28.800,00
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 4.330,00	% costi fissi utenze non domestiche	10,00%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 10,00\%$	€ 1.130,00
		% costi variabili utenze non domestiche	10,00%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 10,00\%$	€ 3.200,00

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l'equivalenza *Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio* ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tari per il 2019 è la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
Costi totali utenze domestiche $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	€	38.970,00	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche
			€ 10.170,00
			Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche
			€ 28.800,00

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
Costi totali utenze non domestiche $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	€	4.330,00	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche
			€ -1.130,00
			Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche
			€ 3.200,00

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	6.075,17	0,75	47,83	0,60	0,290330	57,258358
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	3.174,17	0,88	20,83	1,40	0,340654	133,602836
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	2.277,00	1,00	10,33	1,80	0,387107	171,775075
1.4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	792,83	1,08	4,83	2,20	0,418075	209,947314
1.5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	770,00	1,11	6,00	2,90	0,429689	276,748732
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-NON RESIDENTI	3.429,00	0,60	39,00	0,48	0,232264	45,806686
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-NON RESIDENTI	10.274,33	0,70	102,67	1,12	0,272523	106,882269
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-NON RESIDENTI	944,00	0,80	11,00	1,44	0,309685	137,420060
1.4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-NON RESIDENTI	487,00	0,86	4,00	1,76	0,334460	167,957851
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-NON RESIDENTI- Compostaggio	122,00	0,60	1,00	0,42	0,232264	40,080850
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-NON RESIDENTI- Compostaggio	95,00	0,70	1,00	0,98	0,272523	93,521985
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-A DISPOSIZIONE	989,00	0,70	9,00	1,12	0,272523	106,882269
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Compostaggio	481,00	0,75	2,00	0,54	0,290330	51,532522
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Compostaggio	1.744,00	0,88	7,00	1,26	0,340654	120,242552
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Compostaggio	791,00	1,00	5,00	1,62	0,387107	154,597567
1.4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-Compostaggio	318,00	1,08	2,00	1,98	0,418075	188,952582

Piano finanziario Tari 2019

1.5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-Compostaggio	124,00	1,11	1,00	2,61	0,429689	249,073859
1.4	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Residenti AIRE	784,00	0,25	-7,00	0,20	0,096776	19,086119
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Residenti AIRE	913,00	0,29	7,00	0,46	0,113538	44,537459

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche					
Tariffa utenza non domestica	mq	KC appl Coeff. potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2.1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOGIAZIONI, LUOGHI DI CU	131,00	0,29	2,54	0,119228	0,336467
2.2 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI	200,00	0,44	3,83	0,180898	0,507351
2.8 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	452,00	1,05	9,26	0,431688	1,226651
2.11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	22,00	1,52	13,34	0,624920	1,767119
2.12 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRA	220,00	0,78	6,85	0,320682	0,907403
2.14 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	463,00	0,86	7,53	0,353573	0,997481
2.16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	180,00	5,54	48,74	2,277670	6,456476
2.17 BAR, CAFFE', PASTICCERIA	125,00	4,38	38,50	1,800757	5,100006

CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI

Descrizione tariffa	Sup. med.	O1 = Imposta precedente	O2 = Mag. Add. Ex Eca. preo.	O3 = O1+O2 Incasso precedente	O4 = Add. prov. precedente	N1 = Imposta prevista	N2-N1-O3 Differenza Incasso	N3 = % Differenza	N4 = Add. Prov. prevista	N5-N4-O4 Differ. Add. Prov.
1.1-Usò domestico-Un componente	60	7.768,99	0,00	7.768,99	388,45	7.606,41	-162,58	0,39%	380,32	-8,13
1.2-Usò domestico-Due componenti	71	19.613,00	0,00	19.613,00	980,65	20.839,77	1.226,77	-0,24%	1.041,99	61,34
1.3-Usò domestico-Tre componenti	81	5.619,72	0,00	5.619,72	280,99	5.539,65	-80,07	0,23%	276,98	-4,01
1.4-Usò domestico-Quattro componenti	94	2.497,10	0,00	2.497,10	124,86	2.691,77	194,67	-0,22%	134,59	9,73
1.5-Usò domestico-Cinque componenti	63	2.306,49	0,00	2.306,49	115,32	2.293,72	-12,77	-0,56%	114,69	-0,63
2.1-Usò non domestico-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cu	131	59,91	0,00	59,91	3,00	59,70	-0,21	-0,35%	2,99	-0,01
2.2-Usò non domestico-Campeggi, distributori carburanti	200	138,12	0,00	138,12	6,91	137,65	-0,47	-0,34%	6,88	-0,03
2.8-Usò non domestico-Uffici, agenzie, studi professionali	64	752,17	0,00	752,17	37,61	749,59	-2,58	-0,34%	37,48	-0,13
2.11-Usò non domestico-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	22	52,80	0,00	52,80	2,64	52,63	-0,17	-0,32%	2,63	-0,01
2.12-Usò non domestico-Attività artigianali tipo botteghe (falegnami, idra	110	271,12	0,00	271,12	13,56	270,18	-0,94	-0,34%	13,51	-0,05
2.14-Usò non domestico-Attività industriali con capannoni di produzione	463	627,68	0,00	627,68	31,38	625,53	-2,15	-0,34%	31,28	-0,10
2.16-Usò non domestico-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	180	1.577,60	0,00	1.577,60	78,88	1.572,15	-5,45	-0,34%	78,61	-0,27
2.17-Usò non domestico-Bar, caffè, pasticceria	125	865,58	0,00	865,58	43,28	862,59	-2,99	-0,34%	43,13	-0,15

Piano finanziario Tari 2019

-- Imposta relativa a Immobili non calcolati nell'anno corrente (cessati, sospesi, ...)	0	1.042,25	0,00	1.042,25	52,11	0,00	-1.042,25	0,00%	0,00	-52,11
TOTALI	0	43.192,53	0,00	43.192,53	2.159,64	43.301,34	108,81	0,00%	2.165,08	5,44